



Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - Delibera Consob n. 21867/2021 - Modifiche al Regolamento istitutivo

La CONSOB ha pubblicato [la delibera n. 21867 del 26 maggio 2021](#), che modifica il [Regolamento sull'Arbitro per le Controversie Finanziarie \(ACF\)](#). Le modifiche entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021. La novità più rilevante per il settore assicurativo è la modifica della definizione di "Intermediari", e quindi dell'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulla risoluzione alternativa delle controversie finanziarie devolute alla competenza dell'ACF. La nuova definizione, infatti, non include più le imprese assicuratrici che offrono prodotti finanziari assicurativi (ora prodotti assicurativi d'investimento-IBIP) – direttamente e/o tramite banche, sim, Poste e altri intermediari finanziari – ma cita soltanto questi ultimi, quali soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di IBIP ai sensi del Testo Unico della Finanza-TUF. Ciò è coerente con il riparto delle competenze fra le Autorità di controllo (IVASS e CONSOB) stabilito con il recepimento della direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. [Decreto IDD](#)). Pertanto, dal 1° ottobre 2021 le controversie riguardanti gli IBIP prodotti distribuiti dalle imprese assicuratrici ricadranno nella competenza dell'istituendo Arbitro per le controversie assicurative, al pari delle controversie relative alla distribuzione degli stessi prodotti da parte di agenti, broker, produttori diretti e loro collaboratori.

Un'ulteriore modifica riguarda l'espressa estensione dell'ambito di competenza dell'ACF alle controversie relative alla violazione dell'obbligo di consegnare all'investitore i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati-PRIPs (c. d. KID), come disciplinate dal Regolamento (UE) n. 1286/2014.

Aggiornamento degli elenchi IVASS delle norme di interesse generale per imprese assicuratrici e intermediari assicurativi comunitari

L'IVASS ha aggiornato gli elenchi delle norme di interesse generale per le imprese assicuratrici e gli intermediari assicurativi comunitari. Gli elenchi non sono esaustivi, per cui le imprese e gli intermediari assicurativi esteri non sono esonerati dall'obbligo di conformarsi alle norme del Testo unico della Finanza-TUF e delle relative disposizioni di attuazione per la trasparenza e la distribuzione di contratti di assicurazione, alle norme antiriciclaggio, alla normativa antitrust, alle altre disposizioni previste dalla normativa italiana di recepimento della normativa comunitaria, quali le norme del Codice del consumo e quelle sulla protezione dei dati personali, nonché alle norme penali e alle norme fiscali. Gli elenchi sono revisionati periodicamente a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni-CAP. Di particolare rilievo risultano le norme del Regolamento n. 40/2018 sulla distribuzione, come modificato dal Provvedimento n. 97/2020 (regole generali di comportamento; informativa precontrattuale; valutazione delle richieste ed esigenze del contraente; regole sulla distribuzione degli IBIP quali quelle sugli incentivi, sulla valutazione di appropriatezza, sulla consulenza obbligatoria; vendita a distanza; formazione e aggiornamento professionale), del Regolamento n. 45/2020 sulla POG (flussi informativi e meccanismi di distribuzione) e del Regolamento n. 41/2018 sull'informativa e sulla pubblicità.